



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

(Delib. di C. C. del 20.04.2009 n. 49)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, istituisce e disciplina un'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (I.S.O.P.) site nel Comune di Foggia, come previsto dall'art. 1, commi 145 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

art. 2

Finalità dell'imposta e ammontare della spesa da finanziare

1. I proventi dell'imposta di scopo sono destinati esclusivamente alla parziale copertura delle spese per realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'opera pubblica da realizzare e l'ammontare della spesa sono così individuate:

Tipologia opera pubblica (art. 1, c. 149, L. 296/06)	Denominazione dell'opera pubblica da realizzare	Costo complessivo dell'opera	Ammontare della spesa da finanziare	Anni di intervento

come risulta nel relativo Programma Generale delle Opere Pubbliche ed allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica o nella relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

3. Il gettito complessivo dell'imposta finanzia le opere di cui al precedente comma in misura del.....% riferita alla spesa sostenibile per la realizzazione della spesa (max 30%).

Titolo II IMPOSTA DI SCOPO

art. 3

Applicazione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituita, per un periodo di ____ (____) anni, (max 5 anni) l'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche prevista dall'art. 1, commi 145 -151 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

art. 4

Soggetto passivo e base imponibile

1. Per l'individuazione dei soggetti passivi e la determinazione della base imponibile si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

art. 5

Determinazione dell'imposta

1. Il gettito annuo presunto dell'imposta di scopo, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 147, L. 296/2006, viene così determinato:

[BASE IMPONIBILE ISOP – circa - (€ 2.650.000.000,00) X ALIQUOTA] / 1000

X NR. ANNI D'IMPOSTA = € _____ (gettito ISOP presunto)

2. L'imposta di scopo è determinata applicando alla base imponibile dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, al netto delle esenzioni e riduzioni di cui al successivo articolo, un'aliquota nella misura dello ____ (____) per mille (max 0,5 per mille).

art. 6

Esenzioni e riduzioni

1. *Sono esenti dall'imposta:*
- a. gli immobili individuati dall'art. 7, del D. Lgs. 504/92. Per gli immobili di cui alla lettera i) del citato comma l'esenzione si applica a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale;
 - b. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni. È considerata parte integrante dell'abitazione principale la relativa pertinenza, limitatamente ad una, (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato.
2. Le riduzioni d'imposta sono disciplinate dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 504/1992 (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati).

3. Non è richiesto, per le agevolazioni di cui al comma 1 e 2, alcun adempimento da parte dei contribuenti interessati aventi diritto.

art. 7

Versamenti

1. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve essere effettuato in unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Il versamento è effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal Comune o da altro soggetto dallo stesso delegato o con le altre modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti.
3. Non si procede ad alcun versamento se il tributo annuo dovuto è inferiore €. 10,00 (euro dieci/00);

art. 8

Rimborsi – compensazioni

1. Per quanto concerne tale istituto si rimanda al vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali e sue integrazioni e modificazioni.

art. 9

Attività di controllo

1. L'amministrazione esegue controlli sulla corretta applicazione dell'imposta e sul versamento della stessa applicando le disposizioni generali vigenti per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e relative attività di accertamento, riscossione e contenzioso.

art. 10

Accertamento dell'utilizzo del finanziamento

1. In relazione anche al combinato disposto dei commi 147 e 151 della legge n. 296/2006, entro (*cinque*) anni dalla data prevista dei progetti esecutivi, il responsabile del servizio finanziario acquisisce la certificazione rilasciata dal responsabile del procedimento unico dei lavori, che accerta l'effettivo inizio dei medesimi entro la predetta data e il verbale di accertamento della spesa sostenuta, una volta ultimati i lavori.

art. 11

Rimborsi per il mancato inizio dell'opera pubblica

1. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica individuata al precedente articolo 2, entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, il Comune provvederà al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

art. 12

Ambito di riferimento normativo del regolamento

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed

ogni altra normativa vigente applicabile all'Imposta Comunale sugli Immobili nonché:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

art. 13

Rinvio dinamico del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

art. 14

Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

art. 15

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.